

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**

---

**REGOLAMENTO DELLA  
DIFESA D'UFFICIO**

---

**APPROVATO CON DELIBERA DEL 28.11.2017**

## **Premessa**

Il presente regolamento è stato redatto in conformità a quanto previsto nel Decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante il *Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*; Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015.

Pertanto relativamente alla disciplina delle modalità di inserimento<sup>i</sup> e permanenza<sup>ii</sup> nell'elenco unico nazionale, si rimanda alle linee guida già pubblicate sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

### **1) Adempimenti del COA**

1. Il COA esprime il parere (obbligatorio) circa la sussistenza dei requisiti della domanda di inserimento ovvero di permanenza nell'elenco unico nazionale, di cui alle linee guida richiamate in premessa.

2. Una volta ricevuta la domanda di inserimento ovvero di permanenza nell'elenco unico nazionale con la relativa documentazione e prima di esprimere il parere, è facoltà del COA convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti, secondo la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento del CNF.

3. Il COA potrà altresì chiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il COA trasmette al CNF, tramite la piattaforma *Lextel*, la domanda di inserimento o di permanenza nell'elenco con la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.

5. In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l'avvocato è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale; la cancellazione non fa venir meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

## **2) Liste difensori d'ufficio.**

1. Il COA deve predisporre un elenco di difensori d'ufficio iscritti all'Albo e facenti parte dell'elenco unico nazionale.
2. Il COA circondariale deve dotarsi delle seguenti liste:
  - a) Lista liberi
  - b) Lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.
3. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di verificare personalmente, all'inizio di ogni trimestre, le date nelle quali è stato inserito nel turno di reperibilità. Tale verifica potrà essere effettuata sul sito [www.ordineavvocatilatina.it](http://www.ordineavvocatilatina.it). Il difensore interessato sarà comunque tempestivamente avvisato dalla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica, nella quale verrà data comunicazione della data di reperibilità in udienza e del turno di reperibilità per arresti, detenuti, atti e sostituzioni urgenti. Il difensore iscritto nell'elenco è tenuto a comunicare alla segreteria del Consiglio dell'Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica aggiornato.

## **Art. 3 - Cancellazione.**

1. La richiesta di cancellazione del difensore dalle liste deve essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza che gestisce la pratica dandone poi comunicazione al CNF, il quale a sua volta provvede alla cancellazione dall'elenco nazionale. La gestione delle liste dei difensori d'ufficio avviene, come per la gestione dell'albo degli iscritti, a livello locale.
2. Il COA, avuta notizia del decesso, della sospensione o della cancellazione volontaria del difensore, ovvero del passaggio in giudicato della sentenza che applichi la sanzione disciplinare superiore all'avvertimento, provvede, senza ritardo, a darne comunicazione al CNF che a sua volta provvede a deliberare la cancellazione dall'elenco unico nazionale.
3. Il difensore che sia stato cancellato dall'elenco, sia volontariamente che d'ufficio, non potrà presentare una nuova domanda di inserimento prima che siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

## **Art. 4 - Sospensione.**

1. In caso di sospensione volontaria dall'esercizio della professione superiore al trimestre, il COA, venendo meno il requisito dell'esercizio continuativo dell'attività, provvede a comunicarlo al CNF che adotterà i provvedimenti ritenuti idonei.

2. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Nazionale Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all'Ordine *ex* art. 29 legge 247/2012 il COA di appartenenza comunica il provvedimento al CNF per la cancellazione dall'elenco nazionale qualora, entro il trimestre, il destinatario della segnalazione non provveda alla regolarizzazione della propria posizione.

3. In caso di grave malattia, grave infortunio, gravidanza versandosi in ipotesi di mancanza temporanea del requisito di cui all'art. 5 lett. b) del Regolamento CNF<sup>iii</sup>, il difensore presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero ridotto di udienze rispetto a quelle stabilite dallo stesso art. 5 e ciò in maniera proporzionale all'effettivo periodo di inattività e al contenuto e alle modalità dell'impedimento. Allo stesso modo il COA procederà in tutti i casi in cui si verifichi una situazione che provochi specifico impedimento all'esercizio della professione. Per quanto riguarda l'impedimento determinato dalla condizione di gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.

#### **Art. 5 - Aggiornamento professionale/principio di competenza.**

1. In adempimento del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua previsto dall'art. 15 del Codice Deontologico Forense, l'avvocato iscritto nell'elenco unico nazionale ha l'obbligo di curare la propria preparazione tecnica con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.

2. Pertanto gli iscritti all'elenco unico nazionale saranno tenuti a curare la propria formazione permanente mediante la partecipazione a corsi, seminari e ad ogni iniziativa culturale giuridica e forense idonea ad accrescere le conoscenze in ambito penale.

#### **Art. 6 - Doveri del difensore d'ufficio**

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:

a) ha l'obbligo di prestare patrocinio;

b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;

c) è tenuto al puntuale rispetto dell'art. 49 del Codice Deontologico che prevede l'obbligo di dare tempestiva informazione alla parte assistita della facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, con modalità preferibilmente recettizie, assegnando alla parte assistita stessa, compatibilmente con le esigenze relative ad incumbenti di difesa soggetti a decadenza, un breve termine entro il quale dovrà comunicare se intende affidarsi ad un difensore di fiducia.

d) deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;

e) ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale (secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico;

f) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;

g) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.

## **Art. 7 – Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito [www.ordineavvocatilatina.it](http://www.ordineavvocatilatina.it)

---

<sup>1</sup> 1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense (d'ora in poi CNF), deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in poi COA) al cui albo l'avvocato è iscritto, tramite la piattaforma *Lextel* (<https://gdu.consiglionazionaleforense.it/>) unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 29 comma 1 *bis* disp. att. al c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

2. Nella domanda deve essere indicata in quale delle condizioni di cui all'art. 29 comma 1 *bis* disp. att. c.p.p. versi il richiedente:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore, organizzato, a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'albo degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) della citata norma, il richiedente dovrà attestare di aver

---

partecipato ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato a livello circondariale distrettuale o interdistrettuale, unitamente o disgiuntamente dai COA, dalle Camere Penali territoriali e dall'UCPI e di aver superato l'esame finale. Il requisito della biennialità, nel rispetto della durata di 90 ore, deve ritenersi soddisfatto quando il corso si svolga nell'arco di ventiquattro mesi (tale previsione non opera per i corsi che alla data di comunicazione ai COA del Decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante il *Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*; Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015 siano già avviati). L'accesso al corso di formazione e aggiornamento biennale dei difensori, accreditato direttamente dai COA, deve essere libero, ovvero accessibile a tutti i richiedenti.

4. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CNF approvato con delibera del 22.05.2015, può chiedere l'iscrizione all'elenco anche l'avvocato che abbia partecipato negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) a precedenti corsi e che abbia frequentato entro un anno, il corso formativo-integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 *bis* dell'art. 29 disp. att. al c.p.p. e abbia superato l'esame finale entro il termine di sei mesi dal completamento del percorso formativo-integrativo.

5. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b) della citata norma, il richiedente dovrà produrre auto certificazione attestante l'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno cinque anni continuativi e, al fine di dimostrare di avere acquisito esperienza nella materia penale, produrre idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000 che attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerale), a cui l'avvocato abbia partecipato nel medesimo anno solare cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. Il richiedente dovrà fare pervenire la domanda nel periodo di tempo decorrente dal 01.12 al 31.12 dell'anno in corso. L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:

a) il numero di ruolo (RGNR o RGT) del procedimento;

b) la data in cui si è svolta l'udienza;

c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente:

c.1) trattazione di questioni preliminari,

c.2) formulazione delle richieste di prova,

c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,

c.4) udienza di discussione;

d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;

e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;

f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.). Il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.

<sup>ii</sup> 1. La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al CNF, deve essere presentata al COA al cui albo l'avvocato è iscritto tramite la piattaforma Lextel (<https://gdu.consiglionazionaleforense.it/>), unitamente alla autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. atto c.p.p., entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31.12.2016.

2. La domanda dovrà essere presentata sia dagli avvocati iscritti automaticamente nell'elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che dagli avvocati iscritti successivamente in detto elenco ai sensi dell'art. 29 comma 1 *ter* disp. att. c.p.p. e 6 del Regolamento Interno CNF.

3. L'esercizio continuativo di attività nel settore penale è comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerale) nell'anno solare precedente, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; la partecipazione a

---

ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendersi secondo le modalità di cui al punto 5) dell'art.1 del presente regolamento<sup>ii</sup> (ferma restando la facoltà del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare la partecipazione alle udienze); nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

4. Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000).

<sup>iii</sup> Art. 5 lett. b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione nell'anno in cui la richiesta viene presentata ad almeno 10 udienze penali, camerale o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto *ex art. 97* comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;